

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**Il Tribunale di NAPOLI  
Settima Sezione Civile**

Il G.I. dr. Angelo Del Franco  
Letti gli atti del procedimento n. omissis R.G.;

letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 16-12-2014;

**OSSERVA**

La questione di diritto sollevata dal convenuto e trattata dalle parti, delle quali la medesima parte convenuta ha eccepito la litispendenza nonché la connessione per pregiudizialità fra la causa in oggetto e le cause civili pendenti dinanzi al Tribunale di Napoli con nn. OMISSIS/2011 e OMISSIS/2012 r.g., nel senso che la decisione di queste ultime sarebbe pregiudiziale rispetto alla decisione della causa in oggetto, riguarda l'ipotesi, come quella di specie, in cui il fallimento dell'alienante agisce con l'azione di simulazione e con la revocatoria nei confronti (oltre che dell'atto di alienazione in favore del primo acquirente, poi fallito) anche nei confronti dell'atto di alienazione stipulato in favore del subacquirente, il quale ultimo atto è parimenti impugnato con propria azione di simulazione e propria revocatoria anche dal fallimento del primo acquirente.

Con riguardo all'azione di simulazione proposta dal fallimento dell'alienante, venendo nel caso di specie in rilievo un conflitto fra due fallimenti e quindi fra i creditori del simulato alienante e i creditori del simulato acquirente, lo stesso deve essere risolto sulla base del criterio stabilito dall'art. 1416 c.c..

Con riguardo, poi, alle azioni revocatorie proposte nei confronti dello stesso atto sia dal fallimento dell'alienante che dal fallimento del primo acquirente, l'odierno attore ha dedotto la infondatezza delle suddette eccezioni sollevate dalla convenuta, deducendo l'applicabilità nel caso di specie del principio di diritto espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 25850 del 2011 (*Il divieto di azioni esecutive individuali posto dall'art. 51 legge fall. non osta alla procedibilità della revocatoria ordinaria già promossa dal creditore dell'alienante, ove la domanda ex art. 2901 cod. civ. sia stata trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'acquirente; diversamente, il creditore dell'alienante, pur trovandosi nella condizione di opponibilità alla massa, ai sensi dell'art. 45 legge fall., dell'azione proposta, resterebbe privo della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. e l'atto fraudolento gioverebbe ai creditori dell'acquirente fallito (per la sola sostituzione a questi dal curatore); l'azione revocatoria, infatti, pur se preordinata al soddisfacimento esecutivo del creditore, non può considerarsi un'azione esentiva, volta com'è a rendere inopponibile al creditore l'atto dispositivo compiuto dal debitore*).

Dalla suindicata sentenza della Cassazione, si può ricavare (anche se non ivi espressamente enunciato), posto che in ipotesi di fallimento l'azione esecutiva **individuale** deve (per *prosequire* come azione *esecutiva*) necessariamente **trasformarsi in azione esecutiva in ambito**

**concorsuale**, che nell'ipotesi di concorso formale di azioni revocatorie proposte autonomamente da un creditore - istituto di credito e dal fallimento del primo acquirente nei confronti di un medesimo atto di alienazione, tali azioni devono ritenersi processualmente **compatibili** e non configgenti fra loro sulla base di una ritenuta loro reciproca prevalenza, in quanto prevalenze rispettivamente operanti su piano diversi.

Infatti, nei rapporti *interni* fra i relativi attori in revocatoria, la Cass. ha stabilito la prevalenza ex art. 2915 I comma c.c. - norma generale - della prima azione revocatoria proposta dall'istituto di credito sotto il profilo del domandato accertamento di inefficacia dell'atto di alienazione.

Invece, nei rapporti *esterni* con il medesimo convenuto la Cass. ha stabilito la prevalenza ex art. 51 l.f. - norma speciale - della revocatoria proposta dal fallimento del primo acquirente e con particolare riguardo agli effetti restitutori (alla garanzia patrimoniale del debitore). Viceversa, nel caso di cui alla questione di diritto in esame, **anche la prima azione revocatoria**, trascritta prima di quella successiva proposta dal fallimento del primo acquirente, è stata proposta da **un fallimento** e cioè dal fallimento dell'alienante.

Pertanto, vietando l'art. 51 l.f. le azioni esecutive **individuali**, nella suddetta ipotesi tale norma non potrà ritenersi in prospettiva applicabile alla eventuale azione esecutiva (anch'essa) **concorsuale** intentata da tale (primo) fallimento dell'alienante sulla base di eventuale sentenza di accoglimento della propria revocatoria.

Quindi, nel caso di cui alla questione in esame ci troviamo di fronte, in prospettiva e nei confronti del medesimo bene (e convenuto/soggetto passivo), ad un concorso paritario di due azioni esecutive ugualmente concorsuali e quindi di fronte ad una prospettiva di concorso di azioni espropriative fallimentari - collettive potenzialmente confliggenti fra loro sotto il profilo strettamente esecutivo. Infatti, sia l'eventuale azione esecutiva conseguente all'eventuale accoglimento della revocatoria proposta dal fallimento del primo alienante sia l'eventuale azione esecutiva conseguente all'eventuale accoglimento della revocatoria proposta dal fallimento del secondo alienante/primo acquirente saranno **entrambe azioni esecutive concorsuali** aventi ad oggetto lo stesso bene.

In tale ipotesi, non potendosi applicare il criterio di prevalenza "speciale" ex art. 51 l.f., tenuto conto che l'azione revocatoria è tipicamente preordinata ad una azione esecutiva, residua l'applicazione del criterio di prevalenza "generale" ex art. 2915 II comma c.c. (*Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento*) anche con riguardo agli **effetti restitutori** (alla garanzia patrimoniale del debitore).

Di conseguenza, in tale ipotesi il criterio per stabilire la prevalenza dell'una revocatoria sull'altra è unico e non diversificato come nel caso esaminato dalla Cassazione e tale unico criterio non può che applicarsi in modo unidirezionale al concorso di azioni de quo.

Pertanto, in base a tale unico criterio di prevalenza, poiché la revocatoria proposta dal fallimento dell'ALIENANTE è stata trascritta prima di quella proposta dal fallimento del primo acquirente/secondo alienante, deve ritenersi, in base al **principio di economia processuale**,

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Dott. Del Franco, 26 febbraio 2015

che deve informare il processo avuto riguardo al novellato art. 111 Cost., che sia ora, sotto il profilo del dispendio di energie e risorse processuali, inutile e diseconomico procedere ulteriormente alla trattazione e istruzione della revocatoria in esame e di cui alla causa in oggetto, se non si conosce prima l'esito definitivo non solo della simulazione ma anche della revocatoria proposte dal primo fallimento, perché solo nel caso di rigetto definitivo di tali simulazione e revocatoria potranno essere utilmente proseguite le azioni in esame.

Dunque, in definitiva, poiché l'azione di simulazione proposta dal fallimento dell'alienante è diretta ad ottenere l'inefficacia dell'atto impugnato anche nei confronti del fallimento del primo acquirente ai sensi dell'art. 1416 c.c. e poiché la revocatoria proposta dal primo fallimento è stata trascritta, per gli effetti dell'art. 2915 II comma c.c., prima della trascrizione della revocatoria in esame, deve ritenersi che le cause civili pendenti dinanzi al Tribunale di Nola con nn. omissis/2011 e omissis/2012 R.G., avente ad oggetto le suddette simulazione e revocatoria abbia natura pregiudiziale anche se solo in senso logico-processuale e non logico-giuridico rispetto alla causa in oggetto e pertanto ritiene di dover invitare le parti a valutare (anche sotto il profilo professionale) se chiedere la sospensione concordata del processo in oggetto (in applicazione del principio generale di economia processuale, che è anche sotteso alla norma di cui all'ultima parte del comma IV del'art. 279 o.p.c.) in attesa della decisione definitiva delle suindicate cause civili pendenti dinanzi al Tribunale di Nola con nn. omissis/2011 e omissis/2012 R.G.

P.T.M.

fissa ai fini di cui sopra l'udienza del

in prosieguo prima udienza.

Napoli, il

Il Giudice I.  
(dr. A. Del Franco)

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*